



COMITATO PER LA RADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO

Sono pervenute al Comitato richieste di chiarimenti relative alla applicazione degli articoli 112 e 113 al caso del personale universitario operante in convenzione presso Aziende Sanitarie pubbliche o private e del personale afferente alle Scuole di Specializzazione, in tirocinio presso la Azienda Ospedaliera Universitaria sede della Scuola o fuori sede (in rete formativa o fuori rete formativa). Questo anche in considerazione del fatto che la definizione di “lavoratore esterno” non è più collegata alla classificazione in categoria A.

Al riguardo, si ritiene necessario riportare alcune definizioni presenti nel D.Lgs. 101/2020 e nel D.Lgs. 81/2008:

Definizioni	
Articolo e comma	Definizione
Art. 2, comma 1 a), D.Lgs. 81/2008	«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. <u>Al lavoratore così definito è equiparato</u> : il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; <u>l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari</u> e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
Art. 2, comma 1 b), D.Lgs. 81/2008	b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N) , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
Art. 7 punto 38	«esercente»: una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni;



COMITATO PER LA RADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO

Art. 7 punto 79	«lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli individui della popolazione.
Art. 7 punto 80	«lavoratore esterno»: <u>qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone;</u>
Art. 108	1. I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente decreto <u>non possono delegare le seguenti attività:</u> a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109; b) nomina dell'esperto di radioprotezione; c) nomina del medico autorizzato. 2. Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si proceda a delega di funzioni, per la stessa trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dall'esame degli articoli sopra citati si può dedurre che:

- 1) Il concetto di "lavoratore" è molto chiaro e si applica sicuramente a personale in formazione specialistica, indipendentemente dalla Scuola di Specializzazione frequentata;
- 2) Il concetto di "datore di lavoro" è più articolato; tra l'altro, le Università pubbliche rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle quali "per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione".
- 3) Ai sensi dell'articolo 108 la nomina dell'Esperto di Radioprotezione e la nomina del Medico Autorizzato sono compiti indelegabili del datore di lavoro.

Nel caso specifico degli studenti (in particolare degli specializzandi, senza distinzione tra medici e non medici), il parere del Comitato è che si debba intendere in ogni caso come "datore di lavoro" il Rettore della Università di appartenenza, o, se del caso e dotati di poteri di spesa, in accordo con lo Statuto delle singole Università, il Direttore del Dipartimento o della Scuola di Specializzazione di afferenza del professionista in formazione specialistica. Sono infatti queste le figure dotate di poteri organizzativi riguardanti la assegnazione del personale in formazione alle varie strutture di afferenza. Pertanto il Comitato, partendo dalla considerazione che è comunque l'Università ad autorizzare un tirocinio curriculare presso una data sede, ritiene che la cosa più semplice e coerente con lo spirito del Decreto sia identificare comunque nel Rettore (o figure equivalenti di cui sopra) il datore di lavoro.

Nel caso del personale universitario operante presso strutture sanitarie pubbliche o private in regime di convenzione, qualora la sola esposizione a radiazioni ionizzanti sia dovuta alla attività svolta all'interno della convenzione, il Comitato ritiene accettabile che, ai soli fini del D.Lgs. 101/2020, possa essere considerato datore di lavoro l'esercente delle attività con radiazioni ionizzanti



COMITATO PER LA RADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO

(Direttore Generale o figura equiparata nel privato), purché detta previsione sia chiaramente esplicitata nell'accordo tra le parti. Nel caso, si invitano i soci ad acquisire comunque il parere degli uffici legali competenti.

Ai sensi dell'articolo 108, essendo la nomina dell'ERP compito indelegabile, non rientra nelle attribuzioni dell'Esperto di Radioprotezione di una Azienda Sanitaria pubblica o privata la sorveglianza fisica su un lavoratore dipendente da un datore di lavoro terzo ("lavoratore esterno" se classificato esposto dal proprio datore di lavoro); occorre a tal fine che l'Esperto di Radioprotezione della Azienda sia stato esplicitamente nominato dal datore di lavoro terzo come proprio Esperto di Radioprotezione. D'altronde, il concetto di lavoratore esterno risponde proprio alla necessità di fornire alle figure preposte alla sicurezza del lavoratore (Esperto di Radioprotezione e Medico Autorizzato) una visione unitaria delle attività del lavoratore stesso, visione che sarebbe persa se il lavoratore venisse classificato e sottoposto a sorveglianza fisica e medica da professionisti diversi per ogni sede di possibile attività lavorativa. Pertanto il Comitato suggerisce agli Esperti di Radioprotezione, qualora venga richiesto di provvedere alla sorveglianza fisica di lavoratori non dipendenti dal proprio datore di lavoro, di concordare eventualmente (se ritenuto opportuno farsene carico) una nomina formale prima di svolgere qualsiasi atto come Esperto di Radioprotezione; si raccomanda comunque una attenta valutazione, in quanto la accettazione implica la responsabilità su tutte le attività effettuate dal lavoratore anche esternamente alla struttura di afferenza dell'Esperto di Radioprotezione.

Il Comitato suggerisce inoltre agli Esperti di Radioprotezione, qualora presso la propria Azienda accedano lavoratori dipendenti da terzi non valutati dal rispettivo datore di lavoro, di non procedere in proprio a classificazione o sorveglianza fisica per lo stesso motivo visto prima. Qualora l'Esperto di Radioprotezione ritenga che le attività svolte presso la propria Azienda comportino esposizione a radiazioni ionizzanti, tali attività non dovrebbero essere autorizzate fino alla valutazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione del datore di lavoro terzo, che si assuma la responsabilità di far rientrare il lavoratore nelle tipologie di cui agli articoli 112 e 113 (lavoratore esterno) o 115 (altre attività presso terzi). L'Esperto di Radioprotezione ha comunque l'obbligo di valutare la congruità del giudizio con le effettive attività a cui il lavoratore verrà adibito.

Il Comitato ricorda infine che il D.M. 4 gennaio 2001 ("Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne"), che stabiliva l'obbligo di autorizzazione alla attività di datore di lavoro di impresa esterna, essendo attuativo di un articolo abrogato è anche esso abrogato. L'obbligo del libretto personale di radioprotezione resta previsto dagli articoli 112 e 113 e dall'allegato XXIII; si invita ad adottare particolare attenzione al caso di specializzandi classificati esposti categoria A, specialmente se effettuano tirocinio fuori sede.

Come sempre, il Comitato ricorda comunque ai Soci che è proprio compito esprimere pareri tecnici, ma non è certo nella propria competenza l'interpretazione della norma, che spetta ovviamente agli organi statali e giuridici a ciò deputati.